Codice A1614A

D.D. 29 dicembre 2022, n. 886

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Attività a titolarità regionale relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 da svolgersi in amministrazione diretta - DD 2329 del 07.09.2016 - Allegato B ''Bando titolarità regionale n° 1/2016'' - Proroga del termine per la conclusione delle attività.



ATTO DD 886/A1614A/2022

**DEL 29/12/2022** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1614A - Foreste

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte - Attività a titolarità regionale relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 da svolgersi in amministrazione diretta – DD 2329 del 07.09.2016 – Allegato B "Bando titolarità regionale n° 1/2016" - Proroga del termine per la conclusione delle attività.

## Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i

Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato, da ultimo, dalla Commissione Europea con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. n. 30-4264 del 3 dicembre 2021;

richiamato il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che «stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022»;

vista la versione vigente del PSR 2014-2022 approvata con decisione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022 e il corrispondente recepimento con DGR 29-5606 del 12 settembre 2022;

considerato che il sopraindicato PSR 2014-2022 del Piemonte, comprende tra l'altro, la Misura 8, "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" al cui interno sono previste le Operazioni 8.3.1 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

considerato che nell'ambito delle 3 Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 è prevista, fra i soggetti beneficiari, anche la Regione Piemonte per iniziative realizzate a titolarità regionale;

vista la DGR n. 36-3578 del 4 luglio 2016 con cui sono stati approvati i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale, tra cui la Misura 8 – Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

vista la DD 2329 del 07.09.2016 con la quale la Direzione Opera Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha approvato, tra l'altro:

- le modalità organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale relative Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 di competenza della stessa Direzione (Allegato A alla suddetta DD 2329 del 07.09.2016);
- il bando n. 1/2016 per la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi relativi alle attività a titolarità regionale in riferimento alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte (Allegato B alla suddetta DD 2329 del 07.09.2016);

preso atto che il bando n. 1/2016 per la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi relativi alle attività a titolarità regionale in riferimento alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte pone, quale termine per la conclusione degli interventi, la data del 31/12/2022;

verificato che lo stato di attuazione delle tre Operazioni è il seguente:

- Operazione 8.3.1: numero di domande presentate: 17;

numero di domande ammesse a contributo: 17;

numero di domande rinunciatarie: 2,

numero di domande liquidate a saldo: 15;

- Operazione 8.4.1:

numero di domande presentate: 4;

numero di domande ammesse a contributo: 4;

numero di domande liquidate a saldo: 4;

- Operazione 8.5.1:

numero di domande presentate: 17;

numero di domande ammesse a contributo: 17;

numero di domande rinunciatarie: 3,

numero di domande liquidate a saldo: 13,

numero domande in corso di attuazione: 1;

verificato che per la conclusione dell'unico intervento ancora in corso di esecuzione (istanza n. 20201106596 a valere sull'Operazione 8.5.1) i tempi di proroga previsti dal bando (90 giorni) non sarebbero comunque sufficienti a garantire il completamento delle attività;

considerato che i termini di realizzazione degli interventi previsti dal bando n. 1/2016 per la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi relativi alle attività a titolarità regionale in riferimento alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte erano stati stabiliti tenendo conto delle successive attività di verifica da parte delle strutture regionali, in funzione dei tempi di successiva liquidazione da parte di ARPEA e rendicontazione alla CE stabiliti per la programmazione 2014-2020 che, in particolare, prevedevano quale termine ultimo per la liquidazione da parte di ARPEA e la successiva rendicontazione alla CE al 31.12.2023;

rilevato che con il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio è stata estesa la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e che tale estensione comporta lo spostamento della data ultima di liquidazione da parte di ARPEA e successiva rendicontazione alla CE al 31.12.2025;

sentito il Settore A1824A Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di

tutela del territorio e vivaistica forestale della Direzione regionale A1800A Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, responsabile per la fase di realizzazione degli interventi relativi alle attività a titolarità regionale in riferimento alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2022 e condiviso con lo stesso l'opportunità di estendere la data di conclusione delle attività al fine di permettere la conclusione dell'unico intervento ancora in corso di realizzazione;

dato atto che l'estensione del termine di conclusione delle attività non incide se non in modo marginale sulle prestazioni di spesa dell'Operazione;

## ritenuto quindi:

- di modificare, in funzione dell'estensione del periodo di programmazione, i termini di realizzazione degli interventi previsti dal bando n. 1/2016 per la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi relativi alle attività a titolarità regionale in riferimento alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;
- di stabilire, quale nuove termine per la conclusione degli interventi il 31.12.2023.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la l.r. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 e l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile;
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di modificare, in funzione dell'estensione del periodo di programmazione, i termini di realizzazione degli interventi previsti dal bando n. 1/2016 per la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi relativi alle attività a titolarità regionale in riferimento alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;
- di stabilire, quale nuove termine per la conclusione degli interventi il 31.12.2023.

Avverso la presente determinazione, per far valere una posizione di interesse legittimo è ammessa tutela dinanzi al TAR Piemonte o dinanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza, mentre per far valere una posizione di diritto soggettivo è ammessa tutela dinanzi al Tribunale civile di Torino nei termini di prescrizione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste) Firmato digitalmente da Enrico Gallo